

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Abbattimento base imponibile su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura di L.600.000 (309,87) per anno di contribuzione

rapportate alla permanenza IN AZIENDA ed alla percentuale di TFR versato alla forma pensionistica.

Da indicare esclusivamente per i “nuovi iscritti”. La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo è necessaria per consentire alla

forma pensionistica di determinare correttamente la base imponibile in fase di erogazione della prestazione previdenziale. Qualora non venga

comunicato l’importo dell’abbattimento, la forma pensionistica non riconoscerà alcun abbattimento all’aderente.

L’importo dell’abbattimento spettante potrà comunque essere comunicato alla forma pensionistica in sede di liquidazione.

N.ro mesi interi competenza: si intendono i mesi di maturazione TFR. Esempio: per 1 anno e 6 mesi, indicare 18

Rendimenti già assoggettati dall’azienda ad imposta sostitutiva 11%. Nel conferire il TFR pregresso alla forma pensionistica, deve essere

comunicata la quota parte (il “di cui”) che il datore di lavoro ha già assoggettato ad imposta sostitutiva a partire dal 2001. L’importo dei rendimenti

già assoggettati ad imposta sostitutiva 11% potrà così essere escluso dall’imponibile all’atto della erogazione della prestazione previdenziale. Ove

tale importo non fosse comunicato, si intenderà pari a zero e non potrà essere comunicato successivamente.

Distinzione tra TFR maturato (e conferito) sino al 31/12/2000 e TFR maturato (e conferito) successivamente.

La distinzione è rilevante in quanto il regime fiscale applicabile è differente. Qualora all’atto del conferimento TFR non fosse fornita la distinzione tra

i periodi, la forma pensionistica lo attribuirà interamente al primo periodo utile per l’iscritto.

La forma pensionistica non effettuerà alcun tipo di conguaglio fiscale relativamente alle anticipazioni di TFR già erogate dal datore di

lavoro.

NOTA BENE:

L’incompleta compilazione o la mancata sottoscrizione del modulo o la sua incompletezza comportano il rigetto della domanda presentata.